

N. 1988-A-1333-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE RESTIVO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 27 gennaio 1960 (Stampato n. 146)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAMBRONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(MEDICI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(ANDREOTTI)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 1° febbraio 1960*

Norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali
e modificazioni di talune disposizioni in materia di tributi locali

E SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MICHELINI, ALMIRANTE, ANFUSO, ANGIOY, CARADONNA, CALABRÒ,
CUCCO, CRUCIANI, DE MICHELI VITTURI, DELFINO, DE VITO ANTONIO,
DE MARSANICH, DE MARZIO, GRILLI ANTONIO, GONELLA GIUSEPPE,
LECCISI, MANCO, NICOSIA, ROBERTI, ROMUALDI, SERVELLO, SPONZIELLO,
TRIPODI, GEFTER WONDRICH**

Presentata il 18 giugno 1959

Modifiche al testo unico della legge comunale e provinciale
3 marzo 1934, n. 383, e ad altre leggi sulla finanza locale

Presentata alla Presidenza il 2 agosto 1960

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge, contenente « Norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modifiche a disposizioni in materia di tributi locali », giunge all'esame della Camera, nel testo approvato dal Senato, dopo un lungo iter. E il molto tempo trascorso, se da un canto, con l'acuirsi di talune situazioni di disagio nella vita amministrativa locale, ha accentuato l'esigenza di una organica disciplina dell'intera materia, d'altro canto ha reso indifferibile un intervento legislativo atto almeno a rimuovere le difficoltà più pressanti che oggi intralciano gravemente il concreto operare di gran parte dei Comuni e delle Provincie.

Pur nei suoi attuali limiti, che gli assegnano sostanzialmente il carattere di provvedimento stralcio rispetto all'avvertita necessità di una generale riforma della finanza locale, il disegno di legge in esame tende tuttavia ad anticipare le linee fondamentali di tale riforma attraverso l'affermazione di principi di notevole rilievo.

Alcuni di questi principi concernono l'esigenza di una più precisa definizione dei rapporti fra finanza locale e ordinamento finanziario generale dello Stato. Sotto questo riflesso va anzitutto sottolineato l'impegno dello Stato, sancito nello schema legislativo in oggetto, di non porre ulteriormente a carico dei Comuni e delle Provincie oneri di spesa relativi a servizi che strutturalmente non sono di competenza degli enti locali. L'attuale legislazione registra numerosi casi di prestazioni svolte nell'interesse dello Stato e nonostante ciò gravanti in varia misura sui bilanci delle amministrazioni comunali e provinciali. Si vuole ora giustamente sostituire l'obbligo dello Stato a quello degli enti locali per quel che concerne tali prestazioni, le quali infatti attengono in modo immediato a finalità proprie dello Stato stesso.

Un altro principio largamente richiamato nel provvedimento proposto, e riguardante ugualmente i rapporti tra finanza locale e finanza statale, è quello che stabilisce l'impegno dello Stato ad intervenire, mediante contributi a favore degli enti locali, per l'espletamento di determinate attività, in ordine alle quali, benché esse riflettano esigenze essenziali per lo sviluppo di tutta la

comunità nazionale, l'autonomia svolge una insostituibile funzione di iniziativa e di impulso, che lo Stato non può direttamente assolvere con la necessaria attitudine a tener conto delle varie situazioni locali, ma che lo Stato deve sostenere integrando, secondo criteri generali, i mezzi che le amministrazioni autonome possono destinare alle attività stesse nei limiti delle proprie disponibilità.

Altri principi, che il disegno di legge accoglie, si riferiscono più specificamente alla struttura della finanza locale, considerata nelle fondamentali direzioni del prelievo tributario che essa attua.

È noto come, nel quadro della più vasta questione circa il conseguimento di un equilibrio tra i compiti istituzionali degli enti locali ed il volume dei mezzi finanziari che ad essi è dato reperire, l'attuale assetto legislativo della materia prospetta, con una nota di particolare urgenza, la necessità di una perequazione negli apporti con cui i vari settori produttivi sono chiamati a concorrere alle entrate dei Comuni e delle Provincie. Certo non corrisponde a questa esigenza di perequazione, per citare l'esempio più rilevante in proposito, il vigente sistema di sovrimposte comunali e provinciali sul reddito dei terreni, che addossa sostanzialmente ai soli percettori di redditi fondiari l'onere del raggiungimento del pareggio dei bilanci delle amministrazioni locali. Costituisce pertanto una opportuna innovazione, soprattutto se si tiene conto della situazione difficile in cui versa in questi anni la nostra economia agricola, la disposizione oggi proposta, che non solo fissa un limite invalicabile per le eccedenze sulle sovrimposte terreni, ma condiziona il ricorso a tali eccedenze all'applicazione contemporanea di determinate aliquote e addizionali previste per gli altri tributi, in modo da garantire una equa distribuzione del carico tributario fra le varie categorie di cittadini. È vero che l'attuazione del principio, che si vuole introdurre con l'accennata disposizione, incontrerà spesso in concreto l'ostacolo rappresentato dalla particolare configurazione sociale ed economica di molte zone a carattere quasi esclusivamente agricolo; ma ciò — a parte i necessari adeguamenti che dovranno essere adottati, in sede di riforma generale dell'ordinamento degli enti locali, per quel che riguarda

la fisionomia di date comunità autonome — nulla toglie alla rilevanza del principio stesso e della direttiva che esso traccia anche per l'ulteriore sviluppo della nostra legislazione.

Alla stessa finalità di perequazione tributaria, ma riguardata in rapporto all'operare della finanza pubblica nel suo complesso, e quindi secondo l'esigenza del suo generale coordinamento, deve collegarsi la norma che abolisce le addizionali comunali e provinciali sul reddito agrario. Parallelamente a questa abolizione il disegno di legge in esame prevede la istituzione di un fondo, alimentato da una determinata aliquota del gettito di un tributo erariale (I. G. E.), e destinato a compensare la minore entrata di ogni singola amministrazione locale in conseguenza della accennata abolizione. Ed è questo l'aspetto che qui occorre sottolineare e nel quale si concreta un orientamento legislativo di fondamentale importanza. Ogni qual volta lo Stato, per ragioni di generale politica finanziaria, stabilisce la soppressione di una imposta di competenza locale, o anche in taluni casi la esenzione dal relativo pagamento per determinate categorie di contribuenti, lo Stato stesso deve assicurare ai Comuni e alle Provincie il conseguimento di una nuova entrata, che valga a fare affluire ai rispettivi bilanci un gettito corrispondente a quello che viene meno a causa della soppressione della imposta. Si tratta di un'affermazione che si inserisce nel più ampio principio, che forma specifico oggetto del disegno di legge di carattere costituzionale inteso a stabilire, in modo espresso e con la forza del vincolo proprio della norma costituzionale, che non si possono porre a carico dei Comuni e delle Provincie nuovi o maggiori oneri senza assicurare agli enti i mezzi per farvi fronte, né sopprimere o limitare tributi senza che ciò trovi un compenso in una corrispondente riduzione di spese. Certo questo principio nel provvedimento in esame viene a ribadirsi nei limiti di una particolare situazione; ma è soprattutto da questo angolo visuale che il principio stesso si presta ad essere riguardato in alcuni rilevanti problemi connessi alla sua applicazione. Così, sostituire, come nel caso in specie, a un tributo proprio dell'ente locale una quota di partecipazione ad un tributo erariale, può ritenersi elemento di ulteriore accentuazione della rigidità, notevole anche sotto questo profilo, dei bilanci comunali e provinciali, e comunque fattore di diminuzione dell'area in cui si muove ogni autonomia. Non sembra tuttavia che il rilievo, pure esatto da un punto di vista gene-

rale, si attagli concretamente alla situazione qui richiamata. È ovvio che l'autonomia è tanto più piena ed efficiente quanto più il suo esercizio impegna la responsabilità dell'ente a cui essa è riconosciuta; quanto più cioè la discrezionalità nelle decisioni di spesa trova riscontro in una discrezionalità nella determinazione dei criteri generali che, entro la cerchia fissata dalla legge, debbono regolare l'applicazione dei tributi in ogni organismo autonomo. La validità di questa constatazione non esclude però che, nell'ipotesi di soppressione di un tributo locale il cui gettito si è da anni consolidato in un ammontare ben definito, l'obbligo dello Stato, o almeno il suo obbligo più immediato, sia appunto quello di assicurare, specie nella delicata fase che attraversa in questo momento la finanza locale, una nuova entrata per un uguale ammontare ai bilanci degli enti autonomi. Ed un'uguale consistenza della nuova entrata difficilmente potrebbe essere garantita attraverso l'introduzione di un nuovo tributo locale, soprattutto se si considerano gli immancabili inconvenienti connessi alla prima applicazione di ogni imposta. L'esigenza dell'autonomia deve anche in questo campo armonizzarsi con l'esigenza della certezza, senza la quale la stessa autonomia rischierebbe di essere mortificata nella sua reale sostanza politica.

In ordine poi al necessario completamento della norma relativa alla abolizione di un dato tributo locale con una norma che assegna ai bilanci degli Enti autonomi una nuova entrata a compenso di quella venuta meno a causa dell'abolizione stessa, è evidente che la necessità della correlazione non si pone, almeno con la stessa forza di motivazione, quando la soppressione di un dato tributo risponde a criteri inerenti al suo costo considerato in rapporto al suo ricavo, oppure ha un carattere sostanzialmente dichiarativo del suo obiettivo superamento nel generale sistema finanziario, e quindi del fatto della sua naturale progressiva disapplicazione.

Il riferimento a situazioni contingenti, a cui il disegno di legge, pur nella delineazione di direttive anticipatrici dell'attesa riforma, necessariamente si riporta, ha infine un suo più palese risalto là dove esso si volge a considerare il problema connesso all'indebitamento che in atto appesantisce la vita di molti Comuni e Provincie.

In proposito il provvedimento in esame distingue tra indebitamento determinato da mutui contratti per ripiani di disavanzi eco-

nomici, e indebitamento derivante da finanziamenti per opere pubbliche o per altri scopi. In rapporto a tale distinzione, l'intervento previsto nelle nuove norme è limitato soltanto all'indebitamento per ripiani di disavanzi economici; ed ha carattere di sostanziale assunzione dei relativi oneri di ammortamento da parte dello Stato per quel che concerne i Comuni non capoluogo di provincia, mentre quell'intervento consiste nella trasformazione in un nuovo prestito dell'ammontare della situazione debitoria di ciascun ente, connessa alla richiamata finalità di ripiano economico, quando si tratta di Comuni capoluogo di provincia o di Amministrazioni provinciali.

È chiaro che la diversità sostanziale con cui vengono considerati i due distinti gruppi di Enti locali ora indicati, e il modo stesso adottato per il loro raggruppamento, rispecchiano scelte di ordine pratico, giustificate per altro dal carattere di provvedimento stralcio dello schema legislativo in esame. Ma i limiti di tale schema non possono ovviamente essere intesi come misconoscimento della eccezionale gravità della situazione, anche sotto il riflesso dell'indebitamento per ripiani di disavanzi economici, di alcune grandi amministrazioni locali, e particolarmente di alcuni Comuni, nei confronti dei quali, per lo stato di depressione economica e sociale che in essi si riflette, non è possibile prospettare un risanamento finanziario al di fuori di un intervento statale che sia effettivamente proporzionato all'entità delle esigenze alle quali occorre far fronte. Anzi, nella fissazione di quei limiti deve ritenersi politicamente implicita la volontà di provvedere, adeguatamente e nel più breve tempo possibile, anche a quel risanamento finanziario, integrando per alcuni di tali enti le misure già disposte per i Comuni capoluogo di provincia e per le Amministrazioni provinciali. Ma ciò che occorre soprattutto fare in proposito, perché quella volontà si concreti in soluzioni pronte ed efficienti, è riuscire a determinare i criteri da adottare al fine di potere, sulla base di precisi parametri, circoscrivere la categoria degli enti che devono essere oggetto di ulteriori e più ampie forme d'intervento dello Stato per un loro definitivo assestamento finanziario.

* * *

Precisato il contenuto del nuovo disegno di legge nelle sue linee più generali, è necessario ora procedere alla disamina specifica delle sue disposizioni.

Il primo tema che, nell'ambito di tale disamina, deve essere affrontato è quello relativo alla ripartizione dei compiti tra Stato ed enti locali, ed alla connessione tra il problema di tale riparto e quello del rispettivo finanziamento. Si dice che si tratta di problemi essenzialmente politici e pertanto non suscettibili di soluzioni permanenti. Ma, se l'evolversi della vita sociale porta talora a riassorbire nella competenza dello Stato una funzione affermata in un primo tempo come espressione di una autonomia locale, o viceversa a fare rientrare nella cerchia dei compiti dell'ente autonomo una funzione in precedenza esercitata direttamente dallo Stato, questa stessa dinamica della vita sociale, e quindi giuridica, sottolinea sempre l'esigenza che onere della spesa e titolarità del relativo servizio debbano coincidere nella maggiore misura possibile.

A questa esigenza si richiamano i primi sei articoli dello schema in esame; i quali infatti sono rivolti a correggere taluni degli sfasamenti che nell'attuale legislazione si riscontrano largamente in ordine all'accennato criterio della coincidenza tra carattere, statale o locale, di una funzione e obbligo di sostenere la spesa ad essa corrispondente.

Sono pertanto trasferiti a carico dello Stato le quote di concorso dei Comuni nelle spese di gestione dei servizi antincendi, gli obblighi gravanti sulle Provincie per l'accasermamento dei vigili del fuoco, le spese per i locali degli uffici di Prefettura, per l'alloggio dei prefetti, per le Questure e gli altri uffici di pubblica sicurezza, a cui in atto sono tenute a provvedere le Amministrazioni provinciali. Le stesse amministrazioni vengono inoltre sollevate, sulla base di un uguale trasferimento di oneri, dalle spese ad esse finora riferite in ordine agli uffici di leva e agli archivi di Stato.

Un'ulteriore applicazione del criterio di riparto, qui richiamato, consiste nel passaggio a carico dello Stato delle medaglie di presenza e delle indennità di trasferta dovute ai membri delle Giunte provinciali amministrative e dei Comitati provinciali di assistenza e di beneficenza pubblica; passaggio richiesto per altro dalla opportunità di eliminare le differenze di trattamento conseguenti al riferimento di tali oneri, anche per il loro ammontare, alle decisioni di ogni singola amministrazione provinciale nella sua autonomia. Ma ciò che più conta al riguardo osservare, pur nel limitato rilievo finanziario della norma concernente tale passaggio, è il senso di più rigorosa distinzione, tra organi di con-

trollo ed enti sottoposti a controllo, al quale la norma stessa fundamentalmente si riporta, facendo cessare una competenza delle Province che in concreto concerne, certo sotto un riflesso particolarmente circoscritto, la posizione di funzionari statali nella cui sfera di attribuzioni si ricomprendono appunto attività di controllo sulle stesse Amministrazioni provinciali.

Le disposizioni che abbiamo ora riassunte costituiscono, secondo l'espressione che ricorre nella relazione del Governo, soltanto un « inizio » nella sistemazione dei rapporti tra Stato ed Enti locali sulla base della natura dell'interesse di ogni servizio, e quindi della relativa pertinenza della funzione che in esso si esplica. Si è cominciato cioè col provvedere per quei settori per i quali l'esclusività dell'interesse statale o la sua assoluta prevalenza rendono particolarmente ingiustificato il permanere di un qualsiasi peso gravante sugli enti locali in dipendenza di spese concernenti i settori stessi.

Occorre tuttavia osservare in proposito che, pur nell'ambito di un chiaro orientamento di principio, le norme accennate tendono a graduare la concreta attuazione del principio stesso, non solo secondo l'intensità dell'interesse statale insito in ogni singola funzione, ma anche in relazione all'opportunità pratica di non abbandonare subito e integralmente l'attuale sistema per quei servizi d'interesse sostanzialmente statale, in ordine ai quali la legislazione vigente pone a disposizione dei Comuni e delle Province congegni finanziari che hanno fin qui funzionato senza inconvenienti particolarmente notevoli; o per i settori nei cui confronti la sede più adatta per decidere sulla ripartizione di determinati compiti e oneri tra Stato ed Enti locali, e soprattutto sul loro coordinamento, appare non tanto quella della modifica di taluni aspetti dell'ordinamento comunale e provinciale, quanto la sede della definitiva regolamentazione, anche nelle sue articolazioni periferiche, dell'unità organizzativa statale nella cui sfera di attribuzione i compiti stessi si riflettono. Così, si è ritenuto per il momento di mantenere a carico dei Comuni gli oneri in atto su essi gravanti per gli uffici giudiziari e le carceri mandamentali, benché riguardino uno dei servizi di più diretto interesse statale; e ciò in considerazione del fatto che il congegno di aggiornamento dei contributi corrisposti dallo Stato agli Enti locali per tali prestazioni sembra ormai avviato ad operare in modo soddisfacente. Così pure, il fatto che il provvedimento in oggetto non compren-

da alcun trasferimento di determinati oneri, riguardanti gli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale, dalle Province allo Stato, deve ricollegarsi alla prospettiva di una più compiuta disciplina di tutta la materia della sanità pubblica e dell'organizzazione statale dei relativi servizi, che tenga conto tra l'altro della necessaria connessione tra i richiamati uffici e i laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Certo, anche ad accogliere pienamente gli argomenti ora svolti e con i quali si è soliti motivare la esclusione di alcuni oneri per servizi di interesse statale dall'ambito di immediata applicazione del principio del loro trasferimento a carico dello Stato stesso, deve ammettersi che queste ed altre limitazioni spesso conferiscono al disegno di legge in esame un carattere discontinuo e in qualche punto persino contraddittorio. Bisogna però al riguardo osservare che un provvedimento stralcio a volte affronta, specie sotto il profilo della disciplina sostanzialmente transitoria di date situazioni, problemi meno chiaramente definiti di quelli che possono prospettarsi nel quadro di una legge a carattere organico e generale. Ed è proprio a questa sostanza di provvedimento stralcio dello schema di cui discutiamo che sono da ricondurre alcune delle note di discontinuità già accennate. Alle quali è da aggiungere quella, di più evidente contraddittorietà, contenuta nella disposizione che, dopo aver dichiarato la cessazione di ogni obbligo delle Province per la fornitura dei locali di determinati uffici dello Stato, prevede ancora tra le finalità di tali enti la costruzione di edifici da adibire, mediante affitti all'amministrazione statale, a sede di detti uffici, autorizzando la Cassa depositi e prestiti a concedere alle Province, che li richiedono, i mutui occorrenti per le costruzioni in oggetto e regolando le relative garanzie.

* * *

Se l'attribuzione ai bilanci degli Enti locali di oneri di spesa per servizi a cui essi non partecipano con alcuna sostanziale responsabilità di decisione, sia pure di ordine meramente esecutivo, male si inquadra in una rigorosa concezione dell'autonomia, rientra invece tra i compiti di ogni ordinamento autonomo quello di concorrere, insieme con lo Stato, all'attuazione di determinate funzioni, di interesse prevalentemente statale le quali tuttavia, in alcune modalità del loro svolgimento, implicano scelte e iniziative che

soprattutto una amministrazione locale può adottare con la necessaria aderenza alla particolarità delle varie situazioni.

Il rilievo riguarda principalmente il settore dell'istruzione pubblica. L'attribuzione ai Comuni e alle Provincie di un complesso di spese in materia non è infatti da porsi in relazione soltanto a motivi di carattere finanziario, ma deriva dal riconoscimento di una specifica attitudine dell'ente autonomo allo espletamento di taluni compiti attinenti al settore in oggetto. In questo campo, cioè, il fondamentale impegno dello Stato non assorbe in sé la funzione di impulso e di integrazione che l'autonomia vi ha tradizionalmente svolta, anzi trova nell'autonomia stessa un valido strumento di completamento e di più efficace attuazione; e l'esigenza di una riforma della legislazione vigente in materia non si prospetta pertanto nel senso di un intervento sostitutivo dello Stato in ordine agli obblighi in atto gravanti sulle amministrazioni locali, ma nel senso di un intervento dello Stato diretto a sostenere il concreto operare dei Comuni e delle Provincie per assolvere a quegli obblighi. A queste considerazioni sono da collegare le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del disegno di legge in esame.

Con tali disposizioni si prevede un contributo dello Stato relativamente alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Provincie. Il carattere di tali contributi, non tanto di rimborso, quanto di sostanziale incoraggiamento ad uno sviluppo dell'attività locale in questo settore, risulta dalle particolari norme relative al loro impiego e alla loro corresponsione. Così l'articolo 9 stabilisce che i contributi statali debbono essere impiegati in spese attinenti all'istruzione pubblica; e tale destinazione deve essere posta in rilievo in appositi allegati ai bilanci dei Comuni e delle Provincie. Ma ancora più significativa, sotto il profilo considerato, è la indicazione dei criteri sulla base dei quali si deve procedere alla ripartizione dei contributi fra le varie amministrazioni locali. L'articolo 8 infatti non riferisce tale riparto alla entità delle spese sostenute, né soltanto al numero degli alunni di determinate scuole; ma, insieme al parametro rappresentato dal numero degli alunni, pone a fondamento del riparto il parametro rappresentato dalla popolazione di ciascun Comune e di ciascuna Provincia. Si tratta di una norma che tende ad attribuire alla corresponsione dei contributi una funzione perequativa di particolari situazioni di depressione economica e sociale,

che si riflettono anche sulla osservanza dell'obbligo scolastico e sulle limitazioni in genere della frequenza scolastica. Ora, a parte il problema se questa finalità perequativa trovi nel congegno prescelto uno strumento adeguato alla profonda diversità delle situazioni da correggere, certo è che la norma accennata esprime con particolare evidenza un indirizzo di largo riconoscimento della validità dell'azione integrativa e di spinta degli organismi autonomi nel delicato e fondamentale settore della istruzione pubblica.

Ed è questo l'aspetto che qui occorre soprattutto sottolineare.

* * *

Un carattere in parte diverso, rispetto ai contributi statali finora considerati, hanno quelli previsti nell'articolo 10 del disegno di legge relativamente alle spese per la manutenzione ordinaria delle strade comunali e di bonifica, classificate provinciali ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126. I contributi ai Comuni e alle Provincie, per gli oneri posti a loro carico nel settore della pubblica istruzione, concernono infatti l'esercizio di una funzione statale, in cui l'amministrazione locale si inserisce con attribuzioni formalmente proprie ma sostanzialmente dirette al più efficace svolgimento di quella funzione in alcuni aspetti particolari della sua concreta attuazione. I contributi in materia di manutenzione delle nuove strade provinciali riguardano invece un servizio di prevalente interesse dell'amministrazione locale, nel quale l'autonomia non ha pertanto compiti subordinati o semplicemente integrativi, ma ha un settore della sua più immediata competenza; anche se tale competenza costituisce ovviamente solo una specifica articolazione della vasta attività pubblica in materia di viabilità.

Si potrebbe osservare, relativamente a questa forma di intervento finanziario dello Stato a sostegno di un servizio così strettamente pertinente al campo d'azione nel quale con maggiore rilievo si afferma l'esigenza dell'autonomia locale, che il sistema dei « contributi » (pur consentendo nella specie alle amministrazioni provinciali di far fronte ai nuovi oneri derivanti da una classificazione delle strade più rispondente alla funzione che esse in effetti assolvono) non appare in genere il sistema che meglio aderisce al concetto stesso di autonomia. L'osservazione ripete una vecchia tesi, tanto vecchia quanto essa è valida: e cioè che l'efficienza di un ordinamento della finanza locale è collegata alla

realtà di una proporzione tra i compiti a cui l'autonomia deve provvedere e l'ampiezza dell'area impositiva che la legislazione statale assegna agli enti locali, perché essi, muovendosi nell'ambito di quell'area secondo le loro scelte e le loro necessità, possano trarne tutti i mezzi occorrenti all'equilibrio dei loro bilanci.

Bisogna però riconoscere che all'evidenza della tesi non corrisponde una uguale facilità di attuazione. Basti pensare in proposito alle profonde differenziazioni di struttura economica tra grandi e piccoli centri o tra i centri di alcune regioni rispetto a quelli di altre, per constatare che la uniforme determinazione di un'area impositiva per i Comuni (e parimenti per le Province) pone i vari enti, dotati di una eguale autonomia sul piano giuridico, in condizione di usufruire in linea di fatto di quell'autonomia nel modo più diverso e con limiti ora molto ampi ora estremamente ristretti. È vero che è configurabile un ordinamento della finanza locale il quale, raggruppando i Comuni (e le Province) in distinte categorie secondo i caratteri della struttura economica dei vari centri, gradui la cerchia delle competenze tributarie in modo da assegnare a ciascuna categoria una data area di imposizione. Ma — a parte la complessità di una pratica definizione di tale ordinamento, in rapporto anche alla spinta unitaria che resta sempre particolarmente pressante nel campo della legislazione finanziaria nonostante l'affermarsi di notevoli poteri regionali in materia — certo è che la validità della tesi sopra richiamata, in ordine alla più larga corrispondenza possibile tra ampiezza dei compiti dell'ente autonomo e misura delle entrate tributarie da esso direttamente conseguibili, non esclude che alcuni marcati divari nella situazione economica, e quindi nella capacità contributiva dei vari aggregati locali, trovino soprattutto nella compartecipazione dello Stato a determinati oneri delle amministrazioni autonome un adeguato elemento correttivo.

Il problema è anche qui problema di limiti. Non è tanto il concorso finanziario dello Stato in alcune spese dei Comuni e delle Province che contrasta con la sostanza politica dell'autonomia; ma sono i modi e le forme dell'intervento statale che danno ad esso un carattere a volte riduttivo a volte di potenziamento del reale contenuto dell'autonomia.

Nella specie, per quel che concerne la disposizione di cui al richiamato articolo 10, va chiarito che essa trae origine dalla necessità di riequilibrare i bilanci provinciali nei limiti delle maggiori spese conseguenti all'applicazione della citata legge 12 gennaio 1958,

n. 126; la quale infatti, prevedendo (secondo i dati riferiti nella relazione della Commissione del Senato) il passaggio di circa 50.000 chilometri di strade comunali e di bonifica alle Province, compensato soltanto parzialmente da un parallelo passaggio di circa 20.000 chilometri di strade dalle Province allo Stato, ha determinato, in rapporto ai maggiori oneri di manutenzione, un notevole aggravio dei bilanci provinciali, a cui il disegno di legge in esame intende appunto provvedere.

Il valore della disposizione, nelle prospettive di sviluppo della vita locale e nel quadro del generale coordinamento dell'azione della pubblica amministrazione nel fondamentale settore della viabilità, va dunque considerato sia sotto il profilo di una concreta applicazione del principio che impone allo Stato, nel caso di attribuzione agli Enti locali di nuove spese, di assicurare ad essi un corrispondente aumento delle entrate, sia dal punto di vista di un obiettivo ampliamento della cerchia entro cui operano nel campo stradale le amministrazioni autonome.

* * *

Il problema dell'indebitamento delle Amministrazioni locali, che si è venuto in questi ultimi anni accentuando nella sua gravità con un ritmo a volte particolarmente preoccupante, è affrontato nel provvedimento in oggetto solo in alcuni suoi specifici aspetti. Gli articoli 13 e 14, che a tale problema si riferiscono, trattano infatti esclusivamente, come già si è accennato, delle situazioni debitorie connesse alla stipula dei mutui per l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari, fino al 1958 incluso. E ne trattano distinguendo nettamente la posizione dei Comuni non capoluogo di provincia, dalla posizione dei Comuni capoluogo di provincia e delle Amministrazioni provinciali.

Per i primi il disegno di legge autorizza una « trasformazione », da parte della Cassa depositi e prestiti, del residuo debito globale dei mutui contratti da ciascun Ente con la stessa Cassa, in un unico mutuo da ammortizzare in 35 anni; ma dispone anche la assunzione del relativo onere di ammortamento da parte dello Stato. Per i Comuni capoluogo di provincia e per le Amministrazioni provinciali, invece, è prevista soltanto la « trasformazione » del debito residuo nel nuovo mutuo, senza alcuna partecipazione dello Stato ai pagamenti dei relativi ratei.

La profonda diversità degli interventi, previsti per le due categorie di amministra-

zioni locali ora considerate, è certamente da porre in relazione con la diversa consistenza delle situazioni debitorie concernenti l'una e l'altra delle accennate categorie.

Sta di fatto che, secondo la relazione del Governo, su un complessivo debito comunale e provinciale per i mutui anzidetti calcolato sino al 1958 in 553 miliardi, l'incidenza dell'aliquota relativa ai Comuni non capoluogo di provincia è di 66 miliardi, cioè di appena il 12 per cento; mentre l'aliquota per i Comuni capoluogo di provincia risulta di 391 miliardi e quella per le provincie di 96 miliardi. Cifre queste che vanno congruamente aumentate se ci si vuole riferire anziché alla situazione del 1958 alla situazione attuale.

Ma l'accennata diversità di interventi si suole anche motivare sulla base del rilievo che nei Comuni non capoluogo di provincia le situazioni finanziarie appaiono, rispetto a quelle delle altre amministrazioni locali, caratterizzate in genere da squilibri meno accentuati, i quali in moltissimi casi trovano nella vigente legislazione elementi di assetto tali da fare ritenere sufficiente a un definitivo risanamento dei bilanci ancora deficitari l'applicazione delle nuove disposizioni. E ciò a differenza di quel che è dato riscontrare in ordine ai bilanci di alcuni Comuni capoluogo di provincia, che spesso presentano note di discontinuità così marcate da rendere difficilmente assimilabile la situazione di tali amministrazioni a quella di altre; specie sotto il riflesso dei rimedi da adottare relativamente a determinati Comuni per il superamento di disavanzi divenuti ormai da anni cronici e tendenti ad una progressiva dilatazione. In rapporto al risanamento dei bilanci di questi Comuni l'iniziativa parlamentare ha spesso sottolineato la particolarità di alcune situazioni attraverso la presentazione di proposte di « leggi speciali », quasi sempre rivolte ad inquadrare il problema del risanamento finanziario nell'ambito della più vasta esigenza di un superamento delle condizioni di depressione economica e sociale di determinate zone. In queste proposte — molte delle quali esorbitano dai limiti di una reale finalità perequativa e sembrano perseguire, più che un obiettivo di rigorosa giustizia, sul piano di una concreta solidarietà nazionale, il conseguimento, pur sulla base di elementi rappresentativi di un certo disagio economico, di sostanziali posizioni di vantaggio — il Governo ha in genere manifestato un avviso contrario. Si è detto in proposito che la legislazione speciale per una data zona si giustifica soprattutto quando la necessità di un

coordinamento e di una pianificazione della spesa pubblica e del suo adeguarsi alla reale entità dei bisogni, si pone in rapporto a un'area territoriale che abbia dimensione di regione. Invece, la materia generalmente compresa in proposte di « leggi speciali » per questo o quel centro si presterebbe meglio ad essere affrontata sulla base di leggi organiche per ogni singolo settore di intervento dello Stato concernente lo sviluppo di quei centri (il settore della casa, quello dell'edilizia scolastica, quello del risanamento finanziario dei bilanci comunali ecc.) anziché in provvedimenti limitati nella loro applicazione a un determinato ambito comunale.

Questi rilievi, più volte ripetuti, non sembra però che si siano consolidati in una costante direttiva, né che essi respingano, pur nel loro fondamento, talune eccezioni che dovrebbero tuttavia ricondursi alla obiettività di determinati indici. Né appare giustificabile l'accoglimento del criterio della « legge speciale » per una determinata città, senza che esso venga esteso anche a quell'altro centro la cui situazione si riflette in indici ugualmente gravi di depressione. Comunque, un orientamento legislativo nel senso della graduale impostazione di distinti provvedimenti, ognuno organicamente destinato alla risoluzione dei problemi di un dato settore, non corrisponderebbe appieno a talune giuste attese se nei provvedimenti stessi non venissero stabiliti rigorosi criteri di riparto degli stanziamenti in rapporto a parametri chiaramente rappresentativi della diversa intensità, nelle varie zone del paese, del disagio da rimuovere.

Proprio alla difficoltà di dare un tale preciso fondamento ad una classificazione dei Comuni capoluogo di provincia, che li distingua in rapporto alla realtà della loro situazione economica e della loro capacità di ripresa e di sviluppo, si collega il ritardo nella presentazione da parte del Governo di un provvedimento riguardante direttamente il risanamento finanziario dei detti Comuni e delle Amministrazioni provinciali. È stato dichiarato che questo provvedimento, che verrebbe ad integrare il contenuto del disegno di legge in esame, è già da tempo allo studio. Una sua sollecita definizione non può non essere avvertita tra le esigenze più pressanti nell'attuale assai grave situazione di alcune grandi amministrazioni locali.

* * *

L'articolo 15 del testo approvato dal Senato prevede la soppressione di alcune

imposte locali. La finalità della disposizione è in parte di semplificazione dell'attuale sistema tributario locale (sul quale ancora incidono, con scarsa rilevanza sotto il riflesso del gettito, ma con qualche aggravio dal punto di vista dell'appesantimento amministrativo, alcune imposte ormai superate dal tempo), in parte di sostanziale contenimento della pressione fiscale, su determinati settori produttivi, entro limiti più rispondenti ad una equa distribuzione del complessivo carico tributario.

Rientrano fra le imposte soppresse per l'esiguità del loro ricavo: l'imposta sui domestici e sui pianoforti, il cui gettito è stato nel 1959 di 49 milioni, la imposta sui biliardi, il cui provento si è aggirato negli ultimi esercizi sui 300 milioni annui, l'imposta sulle vetture, che nel 1959 ha segnato un'entrata di 300 milioni. L'abolizione delle prestazioni d'opera, che pure figurano nei bilanci comunali relativi al 1959 per un valore di lire 1.192 milioni, trova invece la sua giustificazione nel carattere anacronistico delle prestazioni stesse.

La soppressione di maggiore rilievo è però indubbiamente quella che concerne le addizionali provinciali e comunali sui redditi agrari. Il provvedimento non muove da considerazioni che attengono direttamente all'amministrazione locale, ma da una valutazione che riguarda l'attività finanziaria nel suo insieme e nell'equilibrio del suo svolgimento. Risponde appunto a tale esigenza di equilibrio una riduzione degli oneri fiscali che in atto gravano in misura eccessiva sulla vita agricola; ed è in questa prospettiva che si inquadra l'accennata soppressione delle addizionali all'imposta erariale sui redditi agrari. Alla quale soppressione bisognerebbe aggiungere, secondo una proposta avanzata in Commissione, quella relativa all'imposta sul bestiame. La proposta, che invero rappresenta un coerente sviluppo dei principi informativi del disegno di legge in esame, implicherebbe però la necessità di adeguare lo stanziamento, che in atto è previsto all'articolo 16 unicamente nei limiti occorrenti per assicurare ai Comuni e alle Provincie un'entrata corrispondente a quella che essi vengono a perdere in seguito alla soppressione delle accennate addizionali. D'altra parte il problema può ormai ritenersi superato dalla recente iniziativa del Governo diretta ad abolire con un apposito disegno di legge l'imposta sul bestiame. L'autonomia di questo preannunciato provvedimento, mentre esclude ogni ritardo che la definizione del disegno

di legge in esame potrebbe subire in rapporto all'introduzione di modifiche e al conseguente rinvio al Senato, rende possibile il reperimento e la precisa indicazione della copertura di circa 10 miliardi, necessaria per compensare i Comuni della perdita del gettito della detta imposta.

* * *

L'obiettivo di « una più equa distribuzione e più coordinata applicazione dei tributi », a cui sono da ricondurre le disposizioni relative all'abolizione delle addizionali sui redditi agrari e il preannunciato provvedimento di soppressione dell'imposta sul bestiame, ha una sua più evidente sottolineazione nella norma che disciplina la materia delle sovrimposte comunali e provinciali sui redditi dei terreni e dei fabbricati e quella delle relative eccedenze.

È noto infatti come, proprio in rapporto a questa facoltà impositiva dei Comuni e delle Provincie, sia stato insistentemente lamentato, specie in questi ultimi anni, l'inconveniente della diversa incidenza con cui opera il prelievo tributario locale su cittadini di pari capacità contributiva, determinando soprattutto una intollerabile posizione di sperequazione a danno delle categorie agricole.

La considerazione è stata riferita non solo al fatto che l'attuale legislazione riversa in concreto prevalentemente sul settore dei redditi fondiari il maggiore onere necessario al raggiungimento del pareggio dei bilanci comunali e provinciali, ma anche a quello che è stato chiamato il mosaico delle aliquote nell'applicazione delle sovrimposte, che denuncia con straordinaria efficacia la enorme disparità nel carico tributario tra percettori di uguali redditi. In rapporto a tale situazione, forse più degli stessi argomenti di carattere giuridico avanzati circa la necessità di armonizzarla con il principio costituzionale della ugualianza, contribuisce a sollecitarne la modifica la constatazione che le sovrimposte sui redditi fondiari pesano di fatto in misura maggiore sul mezzogiorno e sulle isole e in genere sulle zone ad economia depressa, che non sulle altre zone; cioè che irrazionalmente esse pesano in misura maggiore proprio sul settore in cui lo Stato è oggi più impegnato a realizzare una politica di sostegno e di sviluppo.

Non vi ha dubbio che questi aspetti contrastanti, connessi all'applicazione della legislazione vigente, sono almeno in parte supe-

rati dalla nuova disposizione approvata dal Senato; la quale infatti riconduce la regolamentazione della materia nell'ambito di una più compiuta aderenza ai principi costituzionali e si sforza di ricomporre in una linea di coerente unità tutta l'attività della finanza pubblica.

Anche in ordine alla formulazione di questa nuova disposizione sono state tuttavia profilate, lungo il faticoso *iter* della legge, alcune riserve che è opportuno accennare, non certo per ulteriormente prolungare quell'*iter* ma perché esse contengono elementi utili ad una applicazione della legge più rispondente allo spirito che ne ha guidato la complessa elaborazione.

È stato osservato che i due criteri a cui fondamentalmente si ispira la nuova norma sono: quello della determinazione di un limite invalicabile per le eccedenze, in modo da circoscrivere i poteri dell'ente locale, relativamente a tali eccedenze, in una cerchia chiaramente definita dalla legge, e quello della rivalutazione delle sovrimposte in adeguamento alla reale situazione monetaria e in rapporto all'abolizione dei vecchi limiti, che per altro non hanno affatto funzionato in pratica come validi sbarramenti. I due criteri sono evidentemente connessi l'uno all'altro. È sembrato però che questa necessaria connessione non sia stata tenuta sufficientemente presente quando, dopo avere proceduto ad una rivalutazione delle sovrimposte (fissando in ordine ad esse, ai fini di una parità di trattamento tributario, lo stesso coefficiente stabilito agli effetti dell'imposta complementare), si è assegnato alla facoltà impositiva dei Comuni e delle Provincie, relativamente all'applicazione delle eccedenze, un limite che non può essere, è vero, varcato, ma che può spingersi fino al 50 per cento della misura delle sovrimposte già adeguate su una base paritaria.

Occorre in proposito osservare che questo è il campo che tocca la responsabilità dell'autonomia, la sua capacità di rispecchiare nelle proprie decisioni la realtà sociale sulla quale agisce. Certo un sistema di applicazione delle sovrimposte sui terreni in misura assolutamente uniforme potrebbe ritenersi formalmente meglio aderente all'esigenza giuridica dell'uguaglianza nella distribuzione del carico tributario; ma è parimente certo che il concetto di autonomia in quel sistema apparirebbe mortificato e compresso.

Per altro la critica accennata attiene, non tanto all'effettivo contenuto della nuova disciplina, quanto alle preoccupazioni che si

collegano alle particolari condizioni di bilancio di alcuni enti locali, in permanente e grave dissesto; cioè a condizioni che rientrano fra quelle per le quali il Governo ha ribadito il suo intento di provvedere con un provvedimento a sè stante.

Si deve inoltre aggiungere, a conclusione su questo punto, che il richiamo ad una necessaria discrezionalità dell'ente autonomo, nel delicato settore delle sovrimposte, implica una sottolineazione dell'esigenza di un efficace funzionamento del meccanismo dei controlli, nell'ambito che ad esso assegna la costituzione. Questo funzionamento assume una particolare rilevanza, in ordine alla materia in discussione, sotto il riflesso dell'osservanza della norma che ammette per i Comuni e le Provincie la possibilità di adottare eccedenze sulle rispettive supercontribuzioni, rigorosamente condizionandola al fatto che tutti i tributi vengano contemporaneamente applicati con le aliquote massime. Il fatto poi che il disegno di legge provvede ad aumentare per alcune imposte queste aliquote, allarga il margine entro cui per ognuna di esse può muoversi la discrezionalità dell'ente autonomo, collegando maggiormente a tale discrezionalità, ma non certo ad essa esclusivamente, la possibilità di evitare il ripetersi delle stridenti sperequazioni che nella situazione attuale purtroppo si riscontrano, soprattutto a danno del settore dell'agricoltura.

Da un analogo punto di vista occorre infine convenire sulla opportunità prospettata di una riduzione del termine che la disposizione transitoria, di cui all'articolo 25, stabilisce per i casi nei quali le attuali eccedenze superano il limite massimo introdotto dalle nuove norme con carattere di limite invalicabile. Pur riconoscendo la difficoltà di fare rientrare subito entro tale limite le supercontribuzioni che in atto lo varcano, il ritmo della loro progressiva contrazione, fissato nell'accennata disposizione in un decimo all'anno, appare suscettibile di una diversa determinazione che acceleri quel rientro. Non è tuttavia una formale modifica della citata disposizione, che qui si intende proporre: sarà l'esperienza conseguente alla sua applicazione a suggerire le opportune rettifiche e i necessari adattamenti.

* * *

A un più ampio discorso sul contenuto e sui limiti dell'autonomia comunale dà generalmente luogo la norma la quale stabilisce che l'accertamento e la determinazione della

base imponibile per l'imposta di famiglia sono distinti ed autonomi da quelli riguardanti i tributi erariali.

La disposizione è diretta a superare la affermazione, su cui hanno in questi ultimi tempi particolarmente insistito alcune decisioni giurisdizionali, circa la impossibilità che in un ordinato sistema della finanza pubblica i medesimi redditi, presi a base per l'applicazione del tributo comunale e di quello erariale, siano valutati in modo differente.

Non vi ha dubbio che in queste decisioni, la fondamentale esigenza della organicità dell'attività finanziaria appare anteposta all'esigenza dell'autonomia. Ma è quest'esigenza invece che diviene prevalente nella nuova norma; la quale infatti (nel confermare implicitamente che l'imposta di famiglia, in quanto colpisce l'agiatezza, ha una sua chiara individuazione che la distingue nettamente da ogni altro tributo) riconosce in modo espresso nel Comune l'ente più idoneo a procedere a una concreta valutazione della base imponibile dell'imposta di famiglia. Si tratta di una disposizione che pone certamente delicati problemi di coordinamento; sia dal punto di vista della eventuale costituzione di commissioni a cui possano partecipare insieme funzionari dell'amministrazione dello Stato e rappresentanti del Comune, col compito di armonizzare i criteri specifici di valutazione di alcuni redditi, sia dal punto di vista delle garanzie del contribuente.

Il fatto che tali problemi non possano trovare nell'attuale provvedimento la loro soluzione non toglie che in rapporto ad essi venga fin d'ora prospettata l'opportunità di una precisa definizione legislativa.

* * *

La disamina che è stata fin qui fatta del contenuto della legge nei suoi aspetti più rilevanti deve ora concludersi con alcune considerazioni di carattere generale. Anzitutto con una ulteriore sottolineazione dell'urgenza del provvedimento; urgenza che non può non essere avvertita anche come

limite alla tendenza, naturale nell'elaborazione di ogni provvedimento stralcio, ad includere nel testo della legge nuove disposizioni, che meglio si prestano a costituire materia di autonomi schemi legislativi.

Vi è poi una affermazione da ribadire, che riguarda l'ambito territoriale nel quale debbono operare le nuove forme di intervento finanziario dello Stato a favore delle amministrazioni locali. È chiaro che in tale ambito si ricomprendono *tutti* i Comuni e *tutte* le Amministrazioni provinciali, anche ovviamente i Comuni e le Province delle Regioni a statuto speciale. L'affermazione, sulla quale le dichiarazioni del Governo sono state estremamente esplicite, rispecchia, con il principio costituzionale dell'uguaglianza, la fondamentale esigenza che si accompagna all'applicazione di ogni norma dello Stato concernente un impegno di solidarietà nazionale. In armonia a tale esigenza, la competenza regionale in materia di Enti locali, anche quando essa ha carattere esclusivo, non contrasta con quell'applicazione, anzi la sollecita, nei limiti segnati dal diritto dei Comuni e delle Province di tutte le Regioni a partecipare al riparto dei fondi stanziati dallo Stato.

Vi è infine da porre in rilievo la necessità che il disegno di legge abbia, a breve distanza di tempo, la sua integrazione, non solo attraverso una pronta definizione dei provvedimenti già preannunciati, ma anche negli sviluppi legislativi che l'attuale schema delinea. Ma perché questi sviluppi si concretino occorre che questa prima legge entri sollecitamente in vigore.

Anche sotto questo profilo la Commissione, che ha esaminato, unitamente al disegno di legge del Governo, le disposizioni contenute nella proposta n. 1333 presentata dall'onorevole Michelini e da altri deputati e avente per oggetto « Modifiche alle leggi sulla finanza locale », si augura che la Camera voglia approvare al più presto la legge nel testo trasmesso dal Senato.

RESTIVO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1959, sono trasferite a carico dello Stato:

a) le quote di concorso dei Comuni nelle spese di gestione dei servizi antincendi, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 630, e dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1951, n. 338;

b) le spese sostenute dalle Provincie per i locali degli uffici di prefettura, per l'alloggio dei prefetti, per i locali degli uffici provinciali, dei commissariati e delle delegazioni suburbane di Pubblica sicurezza e degli uffici distaccati di Pubblica sicurezza istituiti nei Comuni già sedi di sottoprefettura.

ART. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1960 sono trasferite a carico dello Stato le spese per la fornitura dei locali e per ogni inerente servizio attualmente gravante sulle Provincie per quanto riguarda:

- a) l'accasermamento dei Vigili del fuoco;
- b) gli Uffici di leva;
- c) gli Archivi di Stato.

ART. 3.

Qualora gli uffici e i servizi di cui ai precedenti articoli 1 lettera b) e 2 siano alloggiati in locali o stabili presi in affitto dalle Provincie, lo Stato subentra a queste nei relativi contratti con effetto dalle date rispettivamente previste nei precedenti articoli 1 e 2. Nel caso invece di locali o stabili di proprietà delle Provincie, ferma restando la loro attuale destinazione fino a quando non sia diversamente provveduto d'intesa fra le parti, lo Stato corrisponde alle Provincie stesse, dalle rispettive date predette, un congruo canone di affitto.

ART. 4.

Per la costruzione di edifici da adibire agli usi di cui ai precedenti articoli 1, lettera b, e 2, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle Provincie i mutui occorrenti. Ai sensi dell'articolo 75 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, la Cassa depositi e prestiti può accettare in garanzia

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

dei detti mutui la delegazione delle annualità, dei contributi, dei concorsi o canoni dovuti dallo Stato alle Province interessate per la fornitura dei locali di cui al precedente comma.

Qualora i cespiti delegabili ai sensi del comma precedente non siano sufficienti, ovvero ne venga per qualsiasi causa a mancare in tutto o in parte la realizzazione, e gli Enti mutuatari non abbiano possibilità di prestare la garanzia con altri cespiti delegabili ai sensi del precitato articolo 75, la Cassa depositi e prestiti può essere autorizzata, con decreto del Ministro del tesoro, emesso ai fini del presente articolo di concerto con quelli dell'interno e delle finanze, ad accettare in garanzia, per la somma necessaria, delegazioni sul provento dell'addizionale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

ART. 5.

Fino a quando non sia diversamente disposto, la fornitura dei locali per gli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale è a carico delle Province. Nulla è innovato per quanto riguarda le altre prestazioni a cui le Province sono obbligate dalle leggi vigenti nei confronti del medico provinciale e del veterinario provinciale.

ART. 6.

A decorrere dal 1° luglio 1960 sono a carico dello Stato le medaglie di presenza e le indennità di trasferta per i membri della Giunta provinciale amministrativa, in tutte le sue sezioni e sedi, nonché del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

La relativa misura sarà determinata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro.

ART. 7.

Con inizio dal 1° luglio 1959 lo Stato contribuisce con gli stanziamenti di cui ai commi seguenti alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Province, escluse quelle relative alla costruzione degli edifici scolastici, per le quali si applicano le disposizioni di legge sulla particolare materia.

Il contributo dello Stato è fissato agli effetti del precedente comma:

per l'esercizio 1959-60 in lire 8 miliardi a favore dei Comuni e in lire 2 miliardi a favore delle Province;

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.

per l'esercizio 1960-61 in lire 16 miliardi a favore dei Comuni e in lire 4 miliardi a favore delle Provincie;

per l'esercizio 1961-62 in lire 24 miliardi a favore dei Comuni e in lire 6 miliardi a favore delle Provincie;

per l'esercizio 1962-63 in lire 32 miliardi a favore dei Comuni e in lire 8 miliardi a favore delle Provincie.

Per gli esercizi successivi l'ammontare del contributo dello Stato sarà determinato annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, tenendo conto dell'incremento delle spese a cui lo Stato contribuisce ai sensi del presente articolo, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dal comma precedente per l'esercizio 1962-63. La suddivisione del contributo fra Comuni e Provincie verrà effettuata in proporzione delle spese rispettivamente sostenute dai Comuni e dalle Provincie nel corso del biennio precedente.

ART. 8.

I contributi previsti dall'articolo precedente sono ripartiti:

a) tra i Comuni, per metà in proporzione al numero degli alunni iscritti alle scuole statali elementari e medie esistenti nel territorio di ciascun Comune ed ai cui servizi siano tenuti a provvedere i Comuni; per metà in proporzione al numero degli abitanti residenti in ciascun Comune in età compresa tra il sesto anno ed il quattordicesimo anno compiuti;

b) tra le Provincie, per tre quarti in proporzione al numero degli alunni iscritti alle scuole statali dell'ordine medio esistenti nel territorio di ciascuna Provincia ed ai cui servizi siano tenute a provvedere le Provincie; per un quarto in proporzione della popolazione residente in ciascuna Provincia.

Ai soli effetti del riparto dei contributi ai Comuni, gli iscritti alle scuole elementari statali dei territori montani e delle piccole isole, determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dall'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, nelle classi che hanno meno di 15 iscritti, si considerano essere almeno in numero di 15 per ogni classe.

Per il primo quadriennio di applicazione della presente legge, nella ripartizione dei contributi previsti dal precedente articolo si fa riferimento:

1°) per quanto riguarda gli alunni, al numero degli iscritti alle scuole statali alla data

ART. 8.

Identico.

del 31 dicembre 1959, in base agli accertamenti del Ministero della pubblica istruzione;

2°) per quanto riguarda la popolazione, ai dati del censimento ufficiale 1951 pubblicati dall'Istituto centrale di statistica.

A partire dal 1° luglio 1963 la ripartizione dei contributi verrà fatta:

1°) per quanto riguarda gli alunni, con riferimento al numero degli iscritti, accertato dal Ministero della pubblica istruzione di triennio in triennio, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente all'inizio di ogni triennio, a cominciare dal 31 dicembre 1962;

2°) per quanto riguarda la popolazione, con riferimento ai dati dell'ultimo censimento ufficiale, pubblicati dall'Istituto centrale di statistica.

ART. 9.

Per ciascun esercizio il Ministro del tesoro, di concerto con quelli dell'interno e della pubblica istruzione, provvede con suo decreto ad assegnare ai Comuni ed alle Provincie i contributi spettanti a ciascun Ente a norma degli articoli 7 e 8.

Gli importi relativi sono iscritti nei bilanci di previsione dei Comuni e delle Provincie. In apposito allegato ai bilanci stessi dovrà essere specificato l'impiego del contributo statale in spese attinenti l'istruzione pubblica.

Il pagamento dei contributi è eseguito entro il mese di gennaio di ciascun anno. Sull'importo degli stessi lo Stato non può disporre trattenute per la estinzione di eventuali debiti dei Comuni e delle Provincie se non per rettifica di errori inerenti alla ripartizione dei contributi medesimi.

ART. 10.

A decorrere dall'esercizio 1960-61 lo Stato corrisponderà alle Provincie per ciascun chilometro di strada comunale o di bonifica classificata tra le provinciali successivamente alla entrata in vigore della legge 12 febbraio 1958, n. 126, un contributo annuo di lire 300 mila a titolo di concorso nelle spese di manutenzione ordinaria.

L'ammontare dei contributi dovuti a ciascuna Provincia per il titolo di cui al comma precedente sarà determinato entro il 31 dicembre di ogni esercizio con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'interno, in proporzione al chilometraggio delle strade già comunali, o di bonifica, che risulteranno classificate tra le provinciali successivamente alla entrata in vi-

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

Identico.

gore della legge citata, con provvedimenti emanati entro il 30 giugno dell'esercizio precedente. Dal computo della percorrenza ammissibile a contributo verrà detratta quella delle strade già classificate provinciali anteriormente alla entrata in vigore della legge citata, e che successivamente siano state assunte in diretta e totale manutenzione da parte dell'Azienda autonoma strade statali a seguito di nuova classificazione disposta entro il 30 giugno dell'esercizio precedente.

Il pagamento dei contributi alle singole Province verrà eseguito in due rate uguali, rispettivamente entro il 31 gennaio ed il 30 giugno di ciascun esercizio.

ART. 11.

È stabilito al 30 giugno 1964 il termine entro il quale il Ministro dei lavori pubblici procederà, nei modi previsti dall'articolo 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, alla classificazione fra le strade provinciali delle strade attualmente comunali che risultino comprese nei piani formati, per ciascuna Provincia, ai sensi dell'articolo 16 della legge citata e comprendenti le strade aventi i requisiti di strade provinciali.

Per ognuno degli esercizi 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64 il Ministro dei lavori pubblici provvederà alla classificazione di nuove strade provinciali per una percorrenza pari, in ciascuna Provincia, alla quinta parte del chilometraggio totale delle strade comunali comprese in ognuno dei piani di cui all'articolo 16 della citata legge, computandosi sul primo esercizio la percorrenza delle strade anticipatamente classificate tra le provinciali ai sensi dell'articolo 17 di detta legge.

In deroga a quanto stabilito con l'articolo 12 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, i provvedimenti di classificazione di nuove strade provinciali hanno effetto dal 1° luglio successivo alla data di emanazione del decreto di classificazione.

ART. 12.

Sono esenti dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione i lavori che verranno eseguiti dalle Province in applicazione della legge 12 febbraio 1958, n. 126, per la sistemazione delle strade comunali e provinciali comprese nei piani previsti dall'articolo 16 della legge predetta.

ART. 11.

Identico.

ART. 12.

Identico.

ART. 13.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a trasformare in nuovi prestiti ammortizzabili in 35 anni, dal 1° gennaio 1960, i mutui concessi ai Comuni e alle Province per la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari fino al 1958 incluso.

Restano fermi il saggio di interesse e tutte le altre condizioni della concessione originaria.

ART. 14.

L'onere per l'ammortamento dei mutui autorizzati a favore dei Comuni non capoluogo di Provincia per la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di previsione, relativi agli esercizi finanziari fino ai 1958 incluso, è assunto dallo Stato a partire dal 1° gennaio 1959.

La validità delle delegazioni rilasciate dai Comuni anzidetti a garanzia dei mutui di cui al primo comma cesserà con l'emissione del decreto con cui il Ministro del tesoro assumerà l'onere di cui al comma stesso.

ART. 15.

A decorrere dal 1° gennaio 1961, sono abolite:

a) le addizionali a favore delle Province e dei Comuni all'imposta erariale sul reddito agrario, istituite con l'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, nonché le eventuali eccedenze;

b) l'imposta sulle vetture e sui domestici;

c) l'imposta sui pianoforti e sui biliardi;

d) la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale;

e) le prestazioni d'opera contemplate dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

ART. 16.

A decorrere dal 1° gennaio 1961 e fino al 31 dicembre 1970, oltre alle quote del 7,50 per cento, dell'1 per cento e del 2,50 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata, attribuite rispettivamente ai Comuni, ai Comuni montani ed alle Province con gli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, viene prelevata una quota dell'1 per cento per un fondo da ripartirsi come appresso fra i Comuni, e

ART. 13.

Identico.

ART. 14.

Identico.

ART. 15.

Identico.

ART. 16.

Identico.

pari quota dell'1 per cento per un fondo da ripartirsi come appresso fra le Province.

Tali fondi, a disposizione del Ministero delle finanze, sono destinati a compensare la perdita subita da ciascun ente per effetto dell'abolizione delle addizionali sul reddito agrario e relative eventuali eccedenze, disposta dal precedente articolo.

L'Intendenza di finanza, in base alle somme accertate, per i titoli di cui al precedente comma, risultanti dal verbale di chiusura del conto relativo all'esercizio 1960, determina in via provvisoria la somma spettante ad ogni ente e ne cura l'erogazione in due rate scadenti nei mesi di maggio e di ottobre, salvo conguaglio sulla base delle risultanze del conto consuntivo dello stesso esercizio 1960.

I fondi necessari alle erogazioni anzidette verranno forniti alle Intendenze di finanza con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Le somme eventualmente residue affluiranno al bilancio dello Stato.

ART. 17.

Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, sono da considerarsi Comuni montani, oltre quelli già indicati, tutti i Comuni considerati tali in base all'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991. I Comuni classificati parzialmente montani in virtù della legge 30 luglio 1957, n. 657, partecipano al riparto limitatamente alla popolazione residente nella parte del territorio classificata montana.

Nulla è innovato per quanto riguarda le quote del 7,50 per cento e del 2,50 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata, rispettivamente spettanti ai Comuni e alle Province a norma degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

ART. 18.

L'accertamento e la determinazione della base imponibile per l'imposta di famiglia sono distinti ed autonomi da quelli riguardanti i tributi erariali.

Nella determinazione dell'imponibile, di cui all'articolo 117 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è data facoltà ai Comuni di applicare,

ART. 17.

Identico.

ART. 18.

Identico.

con deliberazione del Consiglio comunale, coefficienti di riduzione, fino ad un massimo del 50 per cento, per i redditi da lavoro dipendente, per i redditi degli artigiani e dei coltivatori diretti, in relazione alla parte di reddito riguardante il lavoro manuale, con possibilità di graduazione del beneficio in ragione inversa all'ammontare del reddito e di fissare limiti oltre i quali è escluso detto beneficio.

ART. 19.

Con effetto dal 1° gennaio 1961, la facoltà ai Comuni ed alle Province di sovrimporre sui redditi dei terreni e dei fabbricati, di cui all'articolo 254 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è esercitata con l'osservanza dei seguenti limiti:

a) fino a lire 30 per ogni 100 lire di reddito imponibile rivalutato ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356, per la sovrimposta sui redditi dei terreni;

b) fino a lire 9 per i Comuni ed a lire 11 per le Province per ogni 100 lire di reddito imponibile, per la sovrimposta sui redditi dei fabbricati.

ART. 20.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1961, gli articoli 255 e 256 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente articolo:

« I Comuni e le Province possono applicare i singoli tributi con aliquote non superiori al massimo fissato legislativamente per ogni tributo.

Quando non sono in grado di raggiungere il pareggio dei loro bilanci, possono essere autorizzati ad applicare eccedenze, oltre le aliquote massime, purché, contemporaneamente:

a) vengano applicati tutti i tributi contemplati dalle norme vigenti, con le rispettive aliquote massime;

b) per i Comuni, vengano applicate addizionali all'imposta sul valore locativo od a quella di famiglia, fino ai due decimi di esse, e all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni fino a centesimi cinquanta per i redditi di categoria B) e fino a centesimi quaranta per quelli di categoria C/1), per ogni cento lire d'imponibile;

ART. 19.

Identico.

ART. 20.

Identico.

c) per le Provincie, vengano aumentate le aliquote dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, fino a lire 1,75 per cento sui redditi di categoria B) ed a lire 1,40 per cento sui redditi di categoria C/1).

A tutti gli effetti di legge, le addizionali di cui alla lettera b) e le aliquote fino al limite fissato dalla lettera c) del secondo comma si intendono comprese entro il limite delle aliquote massime ».

ART. 21.

Con effetto dal 1° gennaio 1961, l'attribuzione ai Comuni ed alle Provincie delle quote di partecipazione all'imposta generale sull'entrata, di cui agli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è subordinata all'applicazione, anche con aliquote inferiori al limite massimo:

a) per i Comuni, dell'imposta di famiglia, delle imposte sui consumi, delle sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati, dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni;

b) per le Provincie, delle sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

ART. 22.

Alle scadenze fissate per il pagamento delle quote spettanti ai Comuni ed alle Provincie sul provento dell'imposta generale sull'entrata, di cui agli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, sul fondo costituito ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, nonché sui tre quinti del provento dell'addizionale ai vari tributi erariali, comunali e provinciali di cui all'articolo 7, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, e successive modificazioni, il Ministro delle finanze è autorizzato ad erogare acconti provvisori, salvo conguaglio a liquidazione definitiva.

Per i pagamenti totali o parziali delle quote di cui al precedente comma, si provvede con ordini di accreditamento, qualunque ne sia l'importo, anche in deroga all'articolo 56 del regio' decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

ART. 21.

Identico.

ART. 22.

Identico.

ART. 23.

Con effetto dal 1° gennaio 1961, gli articoli 299, 306, 314, 316, 317, 320, 332 e 336 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, sono modificati come segue:

L'ultimo comma dell'articolo 299 è così sostituito:

« Quando i bilanci siano pareggiati con l'applicazione di una eccedenza superiore a lire 10 per ogni 100 lire di reddito imponibile sull'aliquota massima della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni, l'approvazione delle deliberazioni suddette è data dalla Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa ».

Il quarto comma dell'articolo 306 è soppresso.

Il quinto comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Spetta alla Giunta provinciale amministrativa di autorizzare, in caso di accertata necessità, l'applicazione di eccedenze fino a lire 10 sull'aliquota massima della sovrimposta sui terreni per i Comuni e per le Province ».

L'articolo 314 è così sostituito:

« I Comuni e le Province che applicano eccedenze sulle aliquote massime della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni, possono essere autorizzati a mantenere ed iscrivere nei loro bilanci spese facoltative con lo stesso provvedimento con cui si autorizzano le eccedenze, sempre quando tali spese risultino di evidente necessità per la sanità e igiene, l'istruzione, l'assistenza e la beneficenza, l'agricoltura, i servizi postali, telegrafici e telefonici.

Le spese facoltative di cui al primo comma devono essere contenute nei limiti indispensabili e non possono superare in alcun modo il 20 per cento delle entrate effettive ordinarie.

La detta percentuale può essere elevata fino al 25 per cento, sempre che tale aumento riguardi esclusivamente spese per l'assistenza alimentare, sanitaria e scolastica all'infanzia bisognosa e tale assistenza sia fatta direttamente dal Comune o riguardi i contributi destinati ad asili d'infanzia, riconosciuti dall'Autorità scolastica, all'Opera nazionale maternità e infanzia e al Patronato scolastico per iniziative locali, o a lo-

ART. 23.

Identico.

cali ospedali per bambini, gestiti da opere pie o altri enti pubblici ».

L'ultimo comma dell'articolo 316 è così sostituito:

« Per i Comuni e le Provincie che applicano eccedenze sulle aliquote massime della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni, le dette spese non sono ammissibili se non a condizione che siano compensate da riduzioni nelle spese facoltative già ammesse ovvero trovino capienza nelle percentuali indicate nel secondo e terzo comma dell'articolo 314 ».

Il primo comma dell'articolo 317 è così sostituito:

« Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio, è iscritta, in apposita categoria, una somma sotto la denominazione di fondo di riserva. I Comuni e le Provincie che applicano eccedenze sulle aliquote massime dei tributi non possono fare prelevamenti dal detto fondo, se non per provvedere a spese di carattere obbligatorio ».

Il secondo comma dell'articolo 320 è così sostituito:

« Qualora trattisi di stanziamenti che impegnino, con principio di spesa continuativa, i bilanci futuri, le attribuzioni di cui al comma precedente, per le Provincie che applicano eccedenze superiori a lire 10 sulla aliquota massima della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni sono deferite alla Commissione centrale per la finanza locale, sentiti il Consiglio provinciale e la Giunta provinciale amministrativa ».

L'articolo 332 è così modificato:

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Sono sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, i bilanci dei Comuni che non possono conseguire il pareggio economico, nonostante la applicazione dei tributi con le eccedenze previste dall'articolo 306 ».

Il comma quinto è sostituito dal seguente:

« Può infine autorizzare ulteriori eccedenze: sulla sovrimposta terreni in misura non superiore a lire 5 per ogni 100 lire di reddito imponibile, sulle imposte, sulle tasse e sui contributi in misura tale che, con le eccedenze previste dall'articolo 306, non superi complessivamente il limite del 100 per cento delle tariffe massime, esclusi i tributi indicati nel sesto comma del citato articolo 306, nonché l'imposta sul bestiame, ai sensi

della legge 3 maggio 1955, n. 389, e l'imposta di consumo sul vino, ai sensi della legge 18 dicembre 1959, n. 1079 ».

L'articolo 336 è così sostituito:

« Le Provincie che, nonostante l'applicazione dei tributi con le eccedenze previste nell'articolo 306, non conseguano il pareggio economico del bilancio, possono essere autorizzate dalla Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, ad applicare ulteriori aumenti di tributi fino ad un massimo di lire 5 per ogni 100 lire di reddito imponibile per la sovrimposta sui terreni e fino al 50 per cento per le altre imposte e tasse, esclusa l'applicazione di eccedenze alle aliquote massime per l'addizionale provinciale alla imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni ».

ART. 24.

Con la deliberazione di approvazione del bilancio preventivo, le Provincie hanno facoltà di disporre, nei confronti dei terreni esenti dall'imposta sul reddito dominicale ai sensi dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, l'applicazione della sovrimposta sul reddito dei terreni, e relative eventuali eccedenze, con aliquote inferiori a quella applicate per gli altri terreni.

Tale facoltà può essere esercitata fino ad una riduzione massima del 50 per cento in base ad una ripartizione dei Comuni censuari in classi determinate con riferimento al livello medio di produttività dei terreni esenti dall'imposta erariale, ripartizione da adottarsi con deliberazione del Consiglio provinciale, sentiti i competenti Ispettorati agrario e forestale.

ART. 25.

Dopo il secondo comma dell'articolo 270 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« Nei regolamenti potranno essere altresì previste, limitatamente ai locali destinati ad uso esclusivo di abitazione, esenzioni per gli alloggi di tipo popolare costituiti da un unico vano e riduzioni sino ad un massimo del 50 per cento per gli alloggi di tipo popolare che non abbiano più di tre vani oltre i servizi ».

ART. 24.

Identico.

ART. 25.

Identico.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 26.

I Comuni e le Provincie, che nel 1960 hanno applicato la sovrimposta sul reddito dei terreni con aliquota inferiore a quella massima prevista dall'articolo 19 della presente legge, potranno, per un decennio, a decorrere dal 1° gennaio 1961, eccedere le aliquote massime previste per gli altri tributi purché applichino per la sovrimposta sul reddito dei terreni almeno l'aliquota in atto nel 1960.

ART. 27.

I Comuni e le Provincie che per l'esercizio 1960 siano autorizzati ad applicare eccedenze sulle aliquote massime delle imposte e delle sovrimposte in misura superiore al limite massimo fissato, con inizio dal 1° gennaio 1961, dalla presente legge, nel caso di accertata necessità e nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio del bilancio, possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale amministrativa a mantenere tali eccedenze per un decennio anche dopo la data predetta, riducendole di almeno un decimo ogni anno.

ART. 28.

Con inizio dell'esercizio 1961 l'applicazione di eccedenze sulla sovrimposta terreni, agli effetti dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 della legge 12 febbraio 1958, n. 80, richiamata dalla legge 30 luglio 1959, numero 558, deve essere in misura non inferiore a lire 10 per ogni 100 lire di reddito imponibile, per i Comuni e per le Provincie.

Per i Comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, le eccedenze di cui al comma precedente devono essere applicate in misura non inferiore alla metà di quelle stabilite dal precitato comma per gli altri Comuni.

ART. 29.

I Comuni e le Provincie sono tenuti ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili. ed a provvedere a nuova valutazione con deliberazione dei rispettivi Consigli.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 26.

Identico.

ART. 27.

Identico.

ART. 28.

Identico.

ART. 29.

Identico.

A mente di detta ricognizione, dovranno essere aggiornati i relativi inventari, con indicazione della destinazione e dell'eventuale reddito.

Il termine per gli adempimenti di cui al primo comma è di un triennio per le Province ed i Comuni capoluogo di provincia e di un biennio per gli altri Comuni, dalla entrata in vigore della presente legge. Per gli adempimenti di cui al secondo comma, il termine è di mesi sei dalla comunicazione di approvazione della delibera da parte della Giunta provinciale amministrativa.

ART. 30.

Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvederà per 19 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 380 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60 riguardante il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso; e per la parte rimanente con una quota del maggior gettito derivante dall'applicazione delle legge 18 dicembre 1959, n. 1070, recante nuove disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle relative modificazioni di bilancio.

ART. 31.

I Comuni e le Province sono autorizzati a sostituire con delegazioni sul gettito della imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale e, in mancanza, con delegazioni sulle somme loro dovute dallo Stato a titolo di partecipazione al gettito della imposta generale sull'entrata, le delegazioni già rilasciate sulle addizionali all'imposta sui redditi agrari.

ART. 32.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili con la presente legge.

ART. 30.

Identico.

ART. 31.

Identico.

ART. 32.

Identico.

PROPOSTA DI LEGGE

(N. 1333)

ART. 1.

(Funzioni istituzionali).

I comuni e le province non possono esercitare funzioni che non siano previste dal testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, nonché da altre leggi.

ART. 2.

(Trasferimento di servizi ed oneri dai comuni allo Stato).

Con decorrenza dal 1° gennaio 1960 sono trasferite a carico dello Stato le spese attualmente a carico dei comuni previste dalle norme sottoindicate e concernenti i seguenti oggetti e servizi:

1°) Locali per le sedute dei Consigli e delle Commissioni mobili di leva; arredamento, oggetti di cancelleria, pulizia e riscaldamento dei locali stessi e personale occorrente di cui all'articolo 91, lettera B n. 17, del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

2°) Alloggi ai carabinieri, agli ufficiali ed alle truppe in transito, al personale della aeronautica, della guardia di finanza, di cui all'articolo 91, lettera B, n. 19 del citato testo unico;

3°) Concorso dei comuni nelle spese per l'impianto e la sistemazione dei campi di tiro a segno e per la dotazione di armamento di cui all'articolo 91, lettera B, n. 22, del citato testo unico;

4°) Canoni di manutenzione delle linee telegrafiche di cui all'articolo 91, lettera B, n. 31, dello stesso testo unico;

5°) Canoni per gli uffici telegrafici nei capoluoghi di mandamento ed in quelli di frontiera, di cui all'articolo 91, lettera B, n. 32, del citato testo unico;

6°) Servizi di requisizione dei quadrupedi e veicoli per l'esercito, di cui all'articolo 91, lettera B, n. 33, dello stesso testo unico;

7°) Ufficio del conciliatore, di cui all'articolo 91 lettera D, n. 1, del citato testo unico;

8°) Pubblica istruzione, di cui all'articolo 91, lettera F, dello stesso testo unico;

9°) Servizio antincendi di cui al decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 630, e della legge 9 aprile 1951, n. 338, articolo 1.

ART. 3.

(Trasferimento di servizi ed oneri dalle province allo Stato).

Con decorrenza dal 1° gennaio 1960 sono trasferite a carico dello Stato le spese attualmente a carico delle province previste dalle norme sottoindicate e concernenti i seguenti oggetti e servizi:

1°) Locali per gli uffici di prefettura e per l'alloggio dei prefetti; locali per gli uffici provinciali, per i commissariati e per le delegazioni suburbane di pubblica sicurezza e per gli uffici distaccati di pubblica sicurezza, istituiti nei comuni già in sede di sottoprefetture, di cui all'articolo 144, lettera B, n. 10, del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

2°) Servizio di accasermamento dei corpi armati di polizia di cui all'articolo 144, lettera B, n. 12, del predetto testo unico.

3°) Locali per la sede e per l'archivio degli uffici di leva, di cui all'articolo 144, lettera B, n. 16, del predetto testo unico.

4°) Contributi nelle spese per l'impianto e la sistemazione dei campi di tiro a segno e per la dotazione di armamento di cui all'articolo 144, lettera B, n. 24, del predetto testo unico.

5°) Pubblica istruzione, di cui all'articolo 144, lettera E, del predetto testo unico.

ART. 4.

(Trasferimento a carico dello Stato del contributo per i Patronati scolastici).

Il contributo di cui agli articoli 8, lettera b, e 9 della legge 4 marzo 1958 n. 261 per i Patronati scolastici è posto a carico dello Stato.

ART. 5.

(Trasferimento a carico dello Stato degli oneri inerenti agli Uffici di collocamento)

Sono trasferiti a carico dello Stato gli oneri inerenti ai locali e loro manutenzione, destinati agli Uffici di collocamento, di cui all'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

ART. 6.

(Conversione dei mutui).

La Cassa depositi e prestiti concederà ai comuni e alle province, che ne faranno richiesta, la conversione in nuovi prestiti ammortizzabili in 50 anni ed al tasso d'interesse dello 0,50 per cento, con decorrenza dal

1° gennaio 1960, dei resti di capitale di mutui concessi fino al 31 dicembre 1959.

La differenza fra l'interesse di favore, di cui al precedente comma e quello normale, sarà corrisposta alla Cassa depositi e prestiti, mediante assegnazione da farsi, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Per i mutui assistiti da contributo statale, questo resterà invariato nell'importo e nella durata, ed i nuovi mutui riguarderanno solo la quota a carico dell'ente mutuuario.

ART. 7.

(Esenzioni).

Gli atti relativi alle operazioni di cui al precedente articolo, sono esenti da qualsiasi tassa ed imposta indiretta sugli affari.

ART. 8.

(Applicazione delle supercontribuzioni).

Le supercontribuzioni applicabili a norma degli articoli 332 e 336 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, dovranno essere applicate nella seguente misura:

a) dal 1° gennaio 1959 non oltre il 450 per cento e 400 per cento, rispettivamente per i comuni e le province, della sovrimposta sui terreni al limite massimo; dal 1° gennaio 1961 non oltre il 350 per cento e 300 per cento come sopra calcolato; dal 1° gennaio 1963 non oltre il 250 per cento e 200 per cento come sopra calcolato;

b) dal 1° gennaio 1959 non oltre il 150 per cento delle aliquote e tariffe massime delle altre imposte e tasse; dal 1° gennaio 1961 non oltre il 100 per cento come sopra calcolato, dal 1° gennaio 1963 non oltre il 50 per cento come sopra calcolato;

c) dal 1° gennaio 1959 non oltre il 600 per cento dell'addizionale sui redditi agrari; dal 1° gennaio 1961 non oltre il 500 per cento come sopra calcolato; dal 1° gennaio 1963 non oltre il 400 per cento come sopra calcolato

ART. 9.

(Applicazione delle supercontribuzioni alle imposte di consumo).

Sono immutate le norme riguardanti l'applicazione delle supercontribuzioni alle imposte di consumo.

ART. 10.

(Divieti di applicazione delle supercontribuzioni).

È vietata l'applicazione di supercontribuzioni sull'imposta di famiglia, sull'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, della relativa addizionale provinciale della sovrimposta sui fabbricati e delle imposta sul bestiame.

Il divieto di cui sopra è esteso al contributo di coniatura a decorrere dal 1° gennaio 1959.

ART. 11.

(Imposta di famiglia).

Il reddito imponibile agli effetti dell'imposta di famiglia, deve essere commisurato al reddito definitivamente accertato per l'imposta complementare. Nelle more dell'accertamento definitivo sarà provvisoriamente iscritto nei ruoli il reddito denunciato, sempre ai fini dell'imposta complementare, dal contribuente.

ART. 12.

**(Redditi imponibili ed aliquote).*

L'articolo 118 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio comunale determina le aliquote dell'imposta di famiglia applicabili al reddito imponibile definitivamente accertato per l'imposta complementare.

Le tabelle delle aliquote di cui sopra dovranno essere approvate dalla Giunta provinciale amministrativa ».

ART. 13.

(Contribuenti non assoggettati all'imposta complementare sul reddito).

I contribuenti non assoggettati ad imposta complementare sul reddito in quanto possessori di reddito inferiore al minimo imponibile, non potranno essere assoggettati all'imposta di famiglia.

ART. 14.

(Esenzione dall'imposta sul bestiame).

All'articolo 123 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175,

e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

« d) gli animali il cui valore, calcolato con i criteri di cui all'articolo 126, non superi lire 150.000, di proprietà dei coltivatori diretti ».

ART. 15.

(Generi soggetti ad imposta di consumo).

L'articolo 20, 1° comma, del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I comuni sono autorizzati a riscuotere imposte di consumo sui seguenti generi: birra, spuma di birra, carni, pesce fresco, pesce comunque conservato, dolciumi, cacao e cioccolato, formaggi e latticini, burro e suoi surrogati, profumerie e saponi fini, gas, luce, energia elettrica, materiali per costruzioni, edilizie, mobili, grammofoni, apparecchi radio, radiogrammofoni, televisori.

ART. 16.

(Abolizione dell'imposta di consumo sul vino, uva e bevande vinose).

Con decorrenza 1° gennaio 1960 è abolita l'imposta di consumo sul vino, ogni qualità e qualsiasi sia il tipo di recipiente nel quale sia contenuto, nonché sull'uva e sulle bevande vinose.

ART. 17.

(Classificazione e qualificazione dei generi soggetti ad imposta di consumo).

La classificazione e la qualificazione dei generi soggetti ad imposta di consumo, vengono effettuate, entro il 30 settembre di ogni anno, da una Commissione nazionale nominata dal Comitato interministeriale dei prezzi C. I. P.) presieduta da uno dei Ministri componenti del C. I. P. e di essa fanno parte: un funzionario del Ministero dell'industria e commercio, un funzionario del Ministero delle finanze, un funzionario del Ministero del lavoro e un funzionario del Ministero dell'agricoltura e foreste; detti funzionari non dovranno avere qualifica inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata; un rappresentante per ognuna delle confederazioni generali dell'industria, del commercio, dell'agricoltura, dell'artigianato, all'uopo designati dalle Confederazioni; un rappresentante di ognuna delle quattro Confederazioni sindacali, C. G. I. L., C. I. S. L., C. I. S. NA. L., U. I. L., all'uopo

designati; le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero delle finanze.

ART. 18.

(Parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro).

Le tabelle delle classificazioni e delle qualificazioni dei generi soggetti ad imposta di consumo, sono rese esecutorie con decreto del Ministro delle finanze, previo parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

ART. 19.

(Tariffe massime).

L'articolo 22 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è abrogato. In suo luogo valgono, per le tariffe, le norme seguenti:

L'applicazione dell'imposta deve essere contenuta entro i limiti tassativamente indicati nella tariffa di cui all'articolo 95 del resto unico 14 settembre 1931, n. 1175.

L'imposta può essere graduata per uno stesso genere di merci e di derrate secondo la qualità e il pregio di esse, fermi in ogni caso restando le classificazioni, le qualificazioni e i valori medi stabiliti dalle commissioni di cui agli articoli 17 e 20 della presente legge.

Le tariffe possono essere adottate senza limiti di tempo, debbono uniformarsi alle classificazioni e qualificazioni stabilite dalla commissione nazionale di cui all'articolo 17 della presente legge e non possono essere modificate che mediante deliberazioni del competente organo comunale debitamente approvate.

ART. 20.

(Determinazione dei valori dei generi).

Ai fini della applicazione delle imposte stabilite sul valore, questo è determinato nell'ottobre di ogni anno, sulla media dei prezzi dei dodici mesi precedenti da una Commissione provinciale nominata dal prefetto, presieduta dall'intendente di finanza e della quale fanno parte: un funzionario dell'Ufficio tecnico erariale; un funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; un funzionario dell'Ispettorato provinciale del lavoro, un rappresentante del comune capoluogo di provincia, designato dal Consiglio comunale; due rappresentanti degli altri co-

muni della provincia designati dal Consiglio provinciale; due rappresentanti della Camera di commercio, industria e agricoltura; un rappresentante per ognuna delle Confederazioni generali dell'industria, commercio, agricoltura, artigianato; un rappresentante per ognuna delle Confederazioni sindacali: C. G. I. L.; C. I. S. NA. L.; C. I. S. L.; U. I. L.

Sulla base dei valori determinati dalla Commissione provinciale delle aliquote fissate nella tariffa, il comune stabilisce in cifra concreta l'aliquota delle imposte per unità di misura applicabile dal successivo 1° gennaio.

ART. 21.

(*Impugnativa*).

Avverso il decreto del prefetto che rende esecutorie le tabelle determinate dalla Commissione provinciale di cui al precedente articolo 21 è ammesso ricorso al Ministero delle finanze da parte dei comuni interessati e di qualsiasi cittadino residente nei comuni stessi, entro 30 giorni dalla pubblicazione nel *Foglio Annunzi legali* della provincia.

ART. 22.

(*Imposte di consumo sulle carni*).

L'articolo 37 del testo unico per la finanza locale, è sostituito dal seguente:

« L'imposta di consumo sulle carni bovine, suine, ovine, caprine ed equine si riscuote esclusivamente a tariffa all'atto della macellazione ».

ART. 23.

(*Imposta di consumo sul pesce*).

L'imposta di consumo sul pesce fresco nei comuni privi di mercato ittico all'ingrosso, si riscuote all'atto della introduzione nel territorio del medesimo.

Nei comuni muniti di mercato ittico all'ingrosso l'imposta di consumo viene pagata dall'acquirente al momento dell'uscita del prodotto dal mercato. Nei comuni di cui sopra il trasportatore di pesce fresco al momento dell'introduzione del pesce nel comune, deve provvedere al pagamento dell'imposta di consumo che verrà poi rimborsata al momento in cui il pesce verrà introdotto nel mercato ittico.

ART. 24.

(*Divieto di assunzioni*).

Entro il periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge è fatto divieto per i comuni e le province di procedere ad

assunzioni di personale avventizio salvo espressa autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa.

ART. 25.

(Abolizione di imposte e tasse).

A decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione della presente legge, cessano di avere applicazione:

- 1°) l'imposta sulle vetture;
- 2°) l'imposta sui domestici;
- 3°) l'imposta sui pianoforti e sui biliardi;
- 4°) l'imposta sulla patente;
- 5°) la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale;
- 6°) le prestazioni d'opera.